

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2017, n. 30-5974

**Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli alpine e Citta' d'arte S.c.r.l. - Designazione di un Amministratore.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria di " Azienda turistica locale del Cuneese - Valli Alpine e città d'Arte S.c.r.l. "società partecipata dalla Regione Piemonte, in data 30 novembre 2017, con all'Ordine del giorno, fra l'altro, "nomina Consigliere di Amministrazione";

premesso che la Regione Piemonte è socio di Azienda turistica locale del Cuneese -Valli Alpine e città d'Arte S.c.r.l. , società consortile a responsabilità limitata e che, in ragione di ciò e dei conseguenti accordi fra soci, ad essa spetta la designazione di un amministratore;

posto che tale designazione si rende necessaria a seguito delle dimissioni presentate in data 11 ottobre 2017 dalla Signora Monge Eleonora già nominata dall'assemblea su designazione della Regione Piemonte;

posto altresì che, data la composizione del Consiglio di Amministrazione di Azienda turistica locale del Cuneese -Valli Alpine e città d'Arte S.c.r.l. e visto il D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, attuativo della legge 12 luglio 2012 n. 120, il nuovo amministratore deve essere di genere femminile;

considerato che, per quanto sopra, la Regione Piemonte deve procedere alla designazione di un nuovo amministratore di genere femminile;

dato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della l.r. n. 39/1995, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale;

visto il comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 Supplemento Ordinario n.1 del 19 Ottobre 2017 al fine di consentire alle interessate di presentare la propria candidatura;

vista l'unica candidatura pervenuta e considerata ammissibile dagli uffici competenti ai sensi dell'art.11 della L.R. n.39/1995 presentata dalla Signora Silvia Cavallero;

tenuto conto che:

- la candidatura pervenuta è stata esaminata e valutata sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995, i quali consistono prioritariamente nella "*valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse*".

L'istanza presentata dalla persona sopra individuata, è stata esaminata anche alla luce di quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*";
- art. 6 legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 "*Ineleggibilità ad amministratore*";

- art. 10 comma 2, legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i., *“Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”*, modificato con legge regionale n. 13 del 3 luglio 2013;

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*; nello specifico, l’art. 20 della stessa, a seguito del quale l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di cui al primo comma di tale articolo.

Considerato che dal *curriculum* della Signora Cavallero emerge che sono soddisfatti i criteri adottati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.154-2944 del 6 novembre 1995;

ritenuto, quindi, di designare quale amministratore della società la Signora Cavallero Silvia;

ritenuto di chiedere alla prescelta, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 39/1995, una relazione annuale che consenta alla Giunta regionale di acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per il monitoraggio della situazione societaria;

vista la l.r. n. 39 del 23 Marzo 1995;

vista la l’art. 6 della l.r. n. 2 del 8 febbraio 2010;

visto l’art. 10 della l.r. 17/2012;

visto il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012;

visto il D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 , attuativo della legge n.120 del 12 luglio 2011;

visto il D.Lgs. n. 39 dell’8 Aprile 2013;

vista la legge regionale n. 14 del 11 luglio 2016;

richiamato l’art.20 del D.Lgs. n. 39/2013, a seguito del quale l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte della nominata della dichiarazione di cui al primo comma;

preso altresì atto che la partecipazione al Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito, così come previsto dall’art. 12 comma 5 della legge regionale 11 Luglio 2016 n.14;

attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di designare, quale amministratore di Azienda turistica locale del Cuneese -Valli Alpine e città d'Arte S.c.r.l., la Signora Cavallero Silvia che durerà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione;
- di precisare che ai sensi dall'art. 12 comma 5 della legge regionale 11 Luglio 2016 n.14 l'incarico è a titolo gratuito;
- di porre a carico della suddetta l'obbligo di informare annualmente il Presidente della Regione Piemonte sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulla situazione della Società, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte della nominata dichiarazione di cui allo stesso articolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)